



COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'UTILIZZO
E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBATURA
PER I CANI**

SOMMARIO:

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione	3
Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area	3
Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune	4
Art. 6 - Apertura dell'area.....	4
Art. 7 - Attività di vigilanza.....	5
Art. 8 - Accordi per le gestioni delle aree.....	5
Art. 9 - Sanzioni.....	5
Art. 10 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per le persone e per gli animali.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purchè sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori rispettando le regole contemplate nel presente regolamento .
2. Accompagnatore (si intende il proprietario, il detentore o l'accompagnatore temporaneo a qualsiasi titolo): persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.
2. Gli accompagnatori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza. Gli accompagnatori devono essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. Agli accompagnatori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente i cancelli d'accesso.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente agli accompagnatori ed ai loro cani.
5. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di n. 4 cani.
6. Gli accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela della incolumità pubblica.
7. Gli accompagnatori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire

- in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
8. E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore.
 9. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
 10. Su tutta l'area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
 11. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del C.D.S., nonché biciclette per bambini, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
 12. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
 13. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di :
 - a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b. raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarli negli appositi contenitori presenti nell'area;
 14. L'accompagnatore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
 15. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.
 16. In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani devono lasciare l'area.
 17. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. L'area attrezzata è aperta tutti i giorni senza limitazione di orari.
2. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può prevedere la chiusura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8 - Accordi per le gestioni delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.